




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi  
Ufficio del Bilancio



## **NOTA DI LETTURA**

### **DDL 934/A**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per  
l'esercizio finanziario 2021 - Disposizioni finanziarie varie.

Documento n. 1 - 2021

XVII Legislatura - 18 gennaio 2021



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

*Il presente lavoro del Servizio studi contiene brevi note descrittive e a commento del disegno di legge “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 - Disposizioni finanziarie varie”, nel testo esitato dalla Commissione bilancio.*

*La nota di lettura è suddivisa in due parti. Nella premessa si danno cenni sulle finalità e le motivazioni del provvedimento e si compiono alcune considerazioni generali sulle esigenze che stanno alla base dell'adozione del disegno di legge e sulle caratteristiche e le finalità principali della manovra conseguente.*

*Si fa in particolare riferimento sia alla questione relativa al ripiano del disavanzo della Regione affrontata nelle norme di attuazione in materia approvate nel dicembre 2019, che ai contenuti delle nuove recentissime norme di attuazione approvate dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio scorso e del contestuale Accordo tra lo Stato e la Regione sulla problematiche di cui trattasi, anch'esso stipulato nella medesima data.*

*Ci si è soffermati in modo specifico sia sui profili temporali che sui termini e sulle condizioni previste dal citato Accordo Stato – Regione e dalle nuove norme di attuazione di modifica del decreto legislativo n. 158/2019.*

*All'illustrazione sintetica della manovra affrontata nel disegno di legge si accompagna a seguire una scheda per ogni singolo articolo concernente tutte le norme della proposta di legge, non solo quelle di natura squisitamente finanziaria, ma anche quelle a carattere ordinamentale come l'articolo relativo all'istituzione per l'Amministrazione regionale del Collegio dei revisori e dell'elenco dei revisori dal quale trarre i nominativi dei componenti dell'organo.*

*La nota di lettura è accompagnata da separata appendice normativa nella quale sono riportati i principali riferimenti normativi necessari per l'inquadramento della materia.*

Il disegno di legge in esame, in armonia con le previsioni del decreto legislativo n. 118/2011, autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2021, a valere sul secondo anno del bilancio di previsione 2020 - 2022, già autorizzato con la legge regionale n. 10/2020. Il provvedimento prevede l'esercizio provvisorio al massimo sino al 28 febbraio 2021 o per il periodo inferiore che dovesse rendersi necessario per l'approvazione del bilancio previsionale definitivo per il triennio 2021-2023 e la relativa legge di stabilità regionale per l'esercizio finanziario 2021.

Il disegno di legge apporta alcune modifiche sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 a legislazione vigente, con l'obiettivo di adeguare le risorse di alcuni capitoli ai fabbisogni del bimestre di esercizio provvisorio o, nei casi in cui si dispone la deroga all'esercizio in dodicesimi, per l'intero esercizio finanziario. L'esigenza delle variazioni in aumento di cui al disegno di legge in esame è dovuta al fatto che nel Bilancio 2020/2022, che, come è stato detto, costituisce il parametro per il calcolo dei due dodicesimi dell'esercizio provvisorio, alcune spese relative all'anno 2021 non risultano previste o i relativi capitoli sono incapienti. Da ciò la necessità di incrementarli.

L'ammontare complessivo delle variazioni in aumento è pari a 360,9 milioni di euro; specularmente e di pari importo sono le variazioni in diminuzione, con le quali si dà copertura finanziaria agli aumenti di stanziamento.

Le variazioni in aumento sono compensate (o meglio, hanno copertura finanziaria) attraverso la diminuzione di due sole poste di bilancio: il capitolo 215776 ed il capitolo 215771.

La manovra propone due distinte operazioni: da un lato, per un importo di circa 135,7 milioni di euro si prevede il mero spostamento di somme, per il 2021, dal Fondo creato con la legge di stabilità 2020 (di cui si dirà successivamente) al capitolo concernente gli accantonamenti tributari per il concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; dall'altro, per il restante importo di euro 225,1 milioni di euro si provvede alla decurtazione di tale somma dal capitolo 215771 ed alla contestuale copertura di una serie di autorizzazioni di spesa per il 2021.

In considerazione della rilevanza quantitativa delle due diminuzioni di stanziamento, appare utile una breve ricostruzione delle due previsioni di bilancio.

Il Capitolo 215776 “Fondo accantonamento di cui all’art. 24 commi 1 e 3 della legge di stabilità 2020” viene decurtato per un importo complessivo di 135,7 milioni di euro.

Tale capitolo è stato alimentato con le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 della L.R. n. 9 del 2020 (legge di stabilità per il 2020), nel quale si dispone che *“Nelle more della definizione dell’Accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 207.089.448,13 per l’anno 2020 e ad euro 135.765.209,09 per l’anno 2021, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all’Allegato 2 della presente legge”*. Con la decurtazione operata dal disegno di legge in esame si azzerà lo stanziamento del capitolo, per l’anno 2021.

Somma di pari importo a quella che costituiva lo stanziamento del Fondo per l’anno 2021 viene destinata, nel disegno di legge n. 934 in esame, per lo stesso esercizio, all’incremento del capitolo 219213 riguardante accantonamenti tributari quale concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (si veda in proposito la tabella allegata all’articolo 4 del disegno di legge).

Il Governo della Regione, nella relazione integrativa al disegno di legge presentata alla Commissione Bilancio, a seguito della richiesta di chiarimenti di cui al documento n. 27/2020 di questo Servizio, ha precisato che la necessità di incrementare il capitolo 219213 e di ridurre contestualmente il fondo di cui al capitolo 215776, nelle more che vengano quantificate le maggiori risorse che potranno essere riconosciute alla Regione per l’esercizio 2021, deriva dal fatto che *“l’Accordo raggiunto con lo Stato (sancito dalla Conferenza Stato – Regioni il 5 novembre 2020) per l’anno 2021 non prevede al momento l’attribuzione alla Regione Siciliana del predetto importo di euro 135.765.209,09”*.

A seguito dell'azzeramento del suddetto fondo il disegno di legge dispone il ripristino delle autorizzazioni di spesa ridotte con la L.R. 9/2020 di cui all'Allegato 2 – anno 2021, a valere sulle risorse presenti nell'ambito della manovra.

Il Capitolo 215771 “Fondo a garanzia degli accordi Stato Regione di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019” reca uno stanziamento di 318,2 milioni di euro. Tale Fondo è stato istituito a carattere prudenziale, allo scopo di fronteggiare l'eventualità di un ricalcolo su base triennale anziché decennale del ripiano del disavanzo di cui al medesimo articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019. Con il disegno di legge in esame, il Fondo viene ridotto per un importo complessivo di circa 225,1 milioni di euro, necessari per coprire alcune spese in aumento. Conseguentemente, quindi, per effetto della decurtazione disposta nel disegno di legge n. 934/A, nel Fondo a garanzia degli accordi Stato Regione residuerebbe per il 2021 soltanto la somma di 93,1 milioni di euro.

La posta di bilancio di cui trattasi trova il suo fondamento nelle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. n. 158 del 2019, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” nel quale *“in sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci”* si autorizza il ripiano del disavanzo e delle quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018 in massimo dieci esercizi. Si dispone, altresì, che il termine decennale nel quale sono autorizzati i predetti ripiani debba essere abbreviato a tre anni, qualora entro novanta giorni (inizialmente in scadenza nel marzo 2020, sebbene occorra tener conto dello stato di emergenza pandemica ancora in corso) la Regione e lo Stato non sottoscrivano un Accordo contenente specifici impegni di rientro del disavanzo.

A tal proposito, si precisa che, a seguito dell'assestamento del bilancio 2018, il maggior disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018, (di cui al citato art. 7 del decreto legislativo 158/2019) ammontavano ad euro 1.943.364.991,76, al netto delle quote di competenza già

contabilizzate ed il relativo ripiano decennale prevedeva delle quote costanti di euro 194.336.499,18 (per ulteriori chiarimenti si rinvia al documento n. 32 del 2019 dello scrivente Servizio).

Nella citata relazione integrativa presentata dal Governo la manovra viene spiegata con le seguenti motivazioni; innanzitutto si rileva *“che le spese individuate da finanziare risultano pari ad euro 225.141.703,09, la cui copertura viene garantita dal fondo a carattere prudenziale (capitolo 215771) costituito a garanzia degli Accordi Stato- Regione di cui all’articolo 7 del D.lgs. n.158/2019, che per l’anno 2021 presenta uno stanziamento di euro 318.260.334,77.*

Al riguardo – prosegue la relazione - *il predetto articolo 7 del D.lgs. n.158/2019 prevede che la Regione avrebbe dovuto sottoscrivere con lo Stato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo (26/03/2020), un Accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. In mancanza di tale Accordo era previsto che le quote di disavanzo ripartite in 10 anni, per effetto del medesimo articolo 7, si sarebbero dovute ripartire in 3 anni (2019, 2020 e 2021).*

*Tuttavia le note vicende della pandemia COVID 19 hanno impedito allo Stato ed alla Regione di avviare la trattativa e pertanto già in data 24 novembre 2020 è stata approvata dalla Commissione paritetica una proposta di decreto legislativo che posticipa la data di sottoscrizione dell’Accordo al 28 febbraio 2021.”*

Lo schema di norma di attuazione richiamato dal Governo regionale nella citata relazione integrativa prevedeva, altresì, che la riduzione strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall’esercizio finanziario 2020 richiesta, ai sensi del richiamato art. 7 del decreto legislativo 158/2019, alla Regione quale impegno da mantenere onde assicurarsi il ripiano decennale di quel disavanzo, potesse avvenire con effetti a decorrere dall’esercizio finanziario 2022.

Tale previsione appare superata dal contenuto dell’Accordo Stato - Regione sottoscritto, per parte statale, dal Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2021, previa deliberazione della Giunta regionale (delibera di giunta n. 3 del 12 gennaio 2021), nel quale è stabilito che gli effetti della riduzione strutturale della spesa corrente debbano partire già dal 2021.

Con tale Accordo è stato confermato il termine decennale del ripiano del disavanzo regionale in questione, che ammonta a circa 1.740 milioni di euro e, come vedremo di seguito, sono state indicate alcune condizioni per il mantenimento di tale modalità di ripianamento del debito.

Sulla base dello stralcio del comunicato stampa pubblicato sul sito web del Governo nazionale il 14 gennaio scorso, che si allega al presente lavoro, si apprende che contestualmente alla firma dell'Accordo sono state approvate nuove norme di attuazione che modificano il citato articolo 7 del decreto legislativo n. 158/2019.

Tali nuove norme di attuazione, ad oggi non pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, secondo il predetto comunicato, prevedrebbero:

- la fissazione al 31 gennaio 2021 del termine per la sottoscrizione dell'Accordo in materia (in realtà già siglato il 14 gennaio stesso);
- il rinvio delle quote di copertura del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2021, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto (cioè all'anno 2030), onde contrastare gli effetti negativi discendenti dall'epidemia da Covid 19.

Si ritiene inoltre che tali norme di attuazione debbano avere previsto anche, in conformità all'Accordo prima richiamato, che l'effetto della riduzione strutturale della spesa debba decorrere dal 2021 (e non dal 2022 come proposto dallo schema delle norme di attuazione del 24 novembre 2020).

Ci si chiede, inoltre, quale sia l'ammontare complessivo delle quote di disavanzo per il 2021 rinviate al 2030 dalle norme di attuazione approvate, come risulta dal citato comunicato stampa ed in particolare se si tratti della sola quota di disavanzo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 158/2019 ovvero dell'intero ammontare delle quote di disavanzo annuali afferenti anche agli altri ripiani.

Rinviando al testo dell'Accordo siglato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio scorso, anch'esso allegato alla presente nota di lettura, si descrivono sinteticamente i principali contenuti dell'Accordo



medesimo, che, confermando il ripiano decennale, ha individuato a carico della Regione, ai punti 1 e 2, fra gli altri, i seguenti specifici impegni per il rientro dal disavanzo:

- interventi di riduzione strutturale della spesa corrente con effetti già a partire dal 2021 e fino al 2029, con esclusione di alcune categorie di spesa tra cui la sanità;
- la “completa attuazione” delle misure di razionalizzazione contemplate nel piano delle partecipazioni societarie di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 (T.U. delle società partecipate), l’attuazione delle prescrizioni in tema di gestione del personale delle società partecipate e il completamento e la chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle suddette società e degli enti in via di dismissione;
- la riforma della dirigenza regionale in adeguamento ai principi della legislazione nazionale e con l’individuazione di una sola fascia dirigenziale;
- la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione in modo da ottenere una riduzione degli uffici di livello dirigenziale e, proporzionalmente, degli organici del personale del comparto dirigenziale, assieme al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali e al riordino di uffici e organismi, in modo da eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di strutture e funzioni;
- la limitazione dal 2021 al 2029 delle risorse assunzionali utilizzabili ai soli risparmi riconducibili ai pensionamenti ordinari con esclusione di quelli di cui al cosiddetto contratto 1 (lavoratori assunti fino al 1986);
- l’adeguamento della Regione alla decisione della Corte costituzionale di prossima emanazione in tema di riduzione dei vitalizi dei “*consiglieri regionali*” e la progressiva riduzione dei trasferimenti all’Assemblea regionale siciliana;
- la riforma dei consorzi di bonifica e del comparto dei forestali;
- la riduzione dei centri di costo e la valorizzazione delle entrate pubbliche;
- altri importanti obiettivi da realizzare nell’ambito del comparto delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Nella tabella allegata all'Accordo sono indicati gli effetti da prodursi al fine di recuperare l'intero importo del disavanzo in esame (importo minimo) attraverso i comportamenti virtuosi che la Regione dovrà assumere: si tratta, pertanto, non di obiettivi di carattere generale ma specifiche riduzioni con indicazioni precise riguardanti nel dettaglio ognuna delle categorie di impegni di spesa prese in considerazione. In particolare si stabiliscono, con riferimento all'intero arco temporale dal 2021 al 2029, specifiche percentuali (dal 20 al 40 per cento) di riduzione strutturale delle diverse voci di spesa corrente ivi esaminate rispetto al consuntivo 2018. L'intesa raggiunta tra Stato e Regione prevede, tuttavia, una flessibilità annuale del 10% in incremento o in decremento riferita al totale di ciascun aggregato da recuperare o compensare sempre in ambito triennale.

Nell'Accordo si stabilisce inoltre che con specifico allegato alla legge di bilancio regionale sia determinata annualmente la misura puntuale dei singoli interventi per il triennio successivo.

Quanto al profilo temporale la Regione, a norma dell'Accordo, dovrà approvare il piano di rientro dal disavanzo entro il prossimo 28 febbraio 2021 (punto 3); si prevede, altresì, nel medesimo punto, che alla Regione si applichino i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 riguardanti caratteristiche, contenuti e modalità di approvazione del suddetto piano di rientro e che la deliberazione dell'Assemblea Regionale Siciliana che approva il piano di rientro, oltre a quanto previsto dal richiamato paragrafo 9.2.25 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, contenga quanto previsto ai punti 1 e 2. A norma del citato Accordo, inoltre, il piano di rientro del disavanzo costituisce allegato al bilancio di previsione della Regione per gli esercizi 2021/2023. Con riferimento a tale ultima previsione si rileva che attualmente nella citata normativa contabile è previsto testualmente che *“Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel*

*corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella nota integrativa al bilancio di previsione”.*

Sempre ai sensi dell’Accordo si prevede che la Regione non possa autorizzare l’esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio 2021 (punto 4) e che pertanto entro quella data debba essere approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. A questo proposito si fa presente che sulla base delle previsioni costituzionali, l’esercizio provvisorio può essere autorizzato con una durata massima di quattro mesi e viene deliberato con legge regionale.

In ultimo l’Accordo, al punto 5, prevede l’obbligo da parte della Regione della certificazione annuale relativa all’attuazione dei punti 1 e 2 (riduzione quali-quantitativa della spesa), certificazione sottoposta alla valutazione di un apposito organismo da istituire presso il Ministero dell’economia e finanza.

Nelle ipotesi di mancato rispetto degli impegni imposti dai punti 1, 2 e 5 dell’Accordo viene prevista l’applicazione del regime ordinario triennale del ripiano del disavanzo, con conseguente revoca del beneficio del recupero decennale del disavanzo medesimo.

Per un maggior dettaglio in merito ai contenuti dell’Accordo si rinvia al testo dell’Accordo allegato al presente documento.

## NOTA DI LETTURA

<b>Articolo 1</b>
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021
<b>Nota:</b>
<p>L'articolo 1 in esame, in armonia con le previsioni del decreto legislativo n. 118/2011 (art. 43 del suddetto decreto, richiamato nel testo, insieme al punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto) autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2021, a valere sul secondo anno del bilancio di previsione 2020 - 2022, già autorizzato con la legge regionale n. 10/2020 e successive modificazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge.</p> <p>Comma 1</p> <p>In particolare, al comma 1 si autorizza l'esercizio provvisorio fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, con conseguente gestione provvisoria degli stanziamenti previsti nel primo citato bilancio triennale 2020-2022 relativamente all'anno 2021. L'autorizzazione in esame si caratterizza, come si vedrà nelle note relative agli articoli seguenti, per alcune modifiche operate sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 a legislazione vigente, con l'obiettivo di adeguare le risorse di alcuni capitoli ai fabbisogni del bimestre di esercizio provvisorio o, nei casi in cui si dispone la deroga all'esercizio in dodicesimi, per l'intero esercizio finanziario.</p> <p>Comma 2</p> <p>Il comma individua alcune deroghe alla limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti. Si tratta dell'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2020 dei trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, relativa ad assegnazioni finanziarie in favore dei comuni e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 e al comma 2 dell'articolo 23 (tabella G) della legge regionale 14 maggio 2020, n. 9 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521), concernente gli interventi per il trasporto pubblico locale.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 1 inoltre esclude dalla limitazione in dodicesimi in questione le misure ed i capitoli previsti nei successivi articoli 2 e 3 del disegno di legge che vengono descritti nei paragrafi seguenti.</p>

<b>Articolo 2</b>			
<i>Rifinanziamento leggi di spesa</i>			
<b>Nota:</b>			
L'articolo prevede il rifinanziamento di alcune leggi di spesa appostando la relativa copertura degli oneri.			
Di seguito si descrivono i destinatari delle norme oggetto di rifinanziamento.			
COMMA	CAPITOLO	DENOMINATORE	VARIAZIONE
1	191302	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI.	+ 16.841.667,00
2	156604	SPESE PER LAVORI CULTURALI E DI MANUTENZIONE DEI BOSCHI DEMANIALI E IN QUELLI A QUALSIASI TITOLO NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA, COMPRESI GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DI POTATURA, RIPULITURA E DIRADAMENTI, DI PICCOLE OPERE DI BONIFICA CONNESSE NONCHE'	+ 4.071.667,00

	<b>150514</b>	SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHE' PER INTERVENTI DI TIPO CONSERVATIVO (PARTE EX CAP. 56756).	+ 1.150.000,00
	<b>215746</b>	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9	+ 26.133.313,00
<b>3</b>	<b>147303</b>	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA	+ 8.147.327,00
<b>4</b>	<b>147320</b>	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	+ 2.131.667,00
<b>5</b>	<b>147326</b>	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	+ 1.465.834,00
<b>6</b>	<b>214107</b>	SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A., ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E AD ALTRI ENTI REGIONALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, 4, DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16.	+1.097.157,00
<b>7</b>	<b>147325</b>	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	+ 30.426,00
<b>8</b>	<b>343315</b>	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSA) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	+ 135.973,00
<b>9</b>	<b>343347</b>	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	+ 332.624,00
<b>10</b>	<b>108170</b>	SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.	+ 401.756,00
<b>11</b>	<b>443313</b>	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PARCO DEI NEBRODI DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO "EX COMANDATO" TRANSITATO NEI RUOLI ORGANICI.	+ 15.000,00
<b>12</b>	<b>212025</b>	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	+ 46.922,00
<b>13</b>	<b>108526</b>	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE.	+ 2.000,00

<b>Articolo 3</b>
<i>Modifiche all'Allegato 1 - Parte A e B dell'articolo 25, comma 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9</i>
<b>Nota:</b>
La norma provvede, relativamente all'esercizio finanziario 2021, all'incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 - Parte A e B dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (legge di stabilità per il 2020), per le finalità di cui ad alcune ivi elencate leggi regionali.

<b>Articolo 4</b>
<i>Modifica articolo 24, comma 1, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9</i>
<b>Nota:</b>
<b>Comma 1</b>
Il comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 2020 (legge di stabilità per il 2020), prevede che <i>“Nelle more della definizione dell'Accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 207.089.448,13 per l'anno 2020 e ad euro 135.765.209,09 per l'anno 2021, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge”</i> .
Con la norma citata si disponeva, pertanto, la riduzione di euro 135.765.209,09 del capitolo 219213 e l'accantonamento delle corrispondenti somme nell'apposito fondo (cap. 215776) ai fini di destinare tali somme, contabilizzate come minor concorso ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al verificarsi del riconoscimento delle suddette risorse, alle finalità e capitoli di cui all'Allegato 2 – anno 2021, che erano stati ridotti per i rispettivi importi.
L'articolo 4 del disegno di legge dispone la decurtazione del suddetto fondo, azzerando lo stanziamento del capitolo 215776 per l'intero importo relativo all'anno 2021. Le predette somme per le motivazioni esplicitate in premessa con l'art. 4 in esame sono nuovamente appostate al capitolo 219213
<b>Comma 2</b>
Il comma provvede al ripristino, riconducendole agli importi autorizzati dalla legge regionale n. 9/2020, delle autorizzazioni di spesa ridotte per l'anno 2021 ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Allegato 2), ed individua le variazioni di bilancio discendenti che ovviamente corrispondono, in modo speculare rispetto all'operazione condotta al comma 1, alla somma di euro 135.765.209,09 euro per l'esercizio 2021 medesimo, con effetti a valere sulla copertura di cui agli articoli 6 e 10 del disegno di legge..
Per i dettagli relativi alle somme confluite nel sopra citato Allegato 2 si veda la colonna “B” del medesimo allegato accluso al presente lavoro.
<b>Comma 3</b>
La norma prevede l'imputazione alle missioni programmi e capitoli specificate delle somme di cui al comma 2, relative all'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 (Allegato 1 – Parte A e Parte B) della legge regionale n. 9/2020, pari a complessivi euro 67.096.926,06.

<b>Articolo 5</b>
<i>Disposizioni in materia di residui passivi perenti</i>
<b>Nota:</b>
<p>La norma prevede la cancellazione dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario 2020 delle somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020. Si rinvia ad un decreto del Ragioniere generale della Regione per l'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Analoga operazione e procedura vengono previste per le somme relative a impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2011 non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti.</p> <p>Si segnala che il comma 3 dell'articolo 60 del D. Lgs. 118/2011 dispone che <i>“A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non e' consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e' accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.”</i></p>

<b>Articolo 6</b>
<i>Norma finanziaria</i>
<b>Nota:</b>
La norma individua gli oneri a copertura della manovra operata con il disegno di legge in esame.

<b>Articolo 7</b>
<i>Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e dell'elenco regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158</i>
<b>Nota:</b>
<p>L'articolo, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 158 del 2019, reca disposizioni in materia di Collegio dei revisori dei conti della Regione e di istituzione dell'elenco regionale dei revisori.</p> <p>In particolare l'articolo 3 del citato decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”, nel prevedere che “Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio” al comma 3 stabilisce che <i>“Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, è disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze”</i>.</p> <p>All'articolo 4 comma 2 si dispone inoltre che nella legge regionale in questione <i>“si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in</i></p>

*misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori”.*

Il disegno di legge, all'articolo 7, prevede una doppia procedura di sorteggio, con un primo passaggio in cui sono estratti dall'elenco degli idonei i candidati al collegio, in misura pari a tre volte gli eligendi (9 nominativi, giacchè il Collegio è composto da 3 membri), e un secondo sorteggio in cui sono estratti i nominativi dei tre componenti che costituiranno il Collegio.

L'attuale formulazione del disegno di legge chiarisce che in entrambi i casi si provvederà con estrazione a sorte. Per maggiore completezza, nonostante le norme di attuazione facciano esplicito riferimento alla disciplina legislativa regionale in tema di nomina dei soli componenti effettivi del Collegio, è stata valutata positivamente l'introduzione di norme riguardanti l'estrazione a sorte (sempre nell'ambito della rosa di nove nomi inizialmente sorteggiati e dopo la scelta dei tre componenti titolari) di altri tre membri supplenti con funzione sostitutiva dei membri effettivi nelle ipotesi di cessazione anticipata dalla carica dei membri effettivi medesimi. La figura dei supplenti è, peraltro, prevista in analoga normativa di altre regioni; si fa presente inoltre che la supplenza è un istituto presente nell'ordinamento e riconducibile ai principi di economia e di buon andamento amministrativo, miranti ad assicurare continuità e piena funzionalità agli organi collegiali interessati.

L'articolo 7, in particolare, disciplina i seguenti aspetti: al comma 3, compiti e funzioni che il Collegio è chiamato a svolgere; al comma 4 procedura di nomina dei componenti il collegio; al comma 6, requisiti professionali di anzianità ed esperienza per l'assolvimento della funzione; ai commi 9 e 10 ipotesi di incompatibilità; al comma 11, trattamento economico spettante e al comma 13 relativa copertura finanziaria.

Il comma 12 rinvia ad un decreto del Presidente della Regione per le norme di dettaglio, anche in merito alle modalità di funzionamento dell'organo. In tale norma si fa riferimento alle ipotesi di subentro con ciò confermando la sussistenza di membri supplenti.

Il comma 14 detta disposizioni transitorie al fine di garantire la piena operatività dell'organo già a decorrere dal prossimo esercizio finanziario. In tale norma occorre precisare che restano ferme le ipotesi di incompatibilità di cui ai commi precedenti.

Sono state approvate apposite norme riguardanti i seguenti profili:

- maggiore chiarezza nella formulazione della norma riguardante la procedura di scelta dei revisori componenti il Collegio;
  - precisazione dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 6 sia con riferimento al requisito di ente territoriale di dimensioni medio-grandi, per cui si è effettuato un rinvio alle indicazioni della Corte dei conti, che relativamente all'equipollenza fra l'incarico di revisore e lo svolgimento di incarichi almeno quinquennali di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti;
- costo del collegio e indennità del Presidente e dei componenti;
- rinvio alla disciplina delle cause di incompatibilità; è stato precisato che anche per i componenti scelti in sede di prima applicazione in forza della disciplina transitoria restano ferme le previsioni di cui ai commi 9 e 10.

## **Articolo 8**

### *Disposizioni finanziarie*

#### **Nota:**

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 sono reputate necessarie dal Governo a seguito della mancata approvazione entro il 31 dicembre 2020 delle nuove norme di attuazione di modifica



dell'art. 7 del D.lgs. 158/2019, che avrebbero dovuto disporre il rinvio all'anno successivo della quota di disavanzo relativa al 2020. All' approvazione di tali norme si è invece proceduto in data 14 gennaio 2021 con effetti a partire dall'esercizio finanziario 2021.

L'art. 8 contiene le variazioni necessarie per ripristinare le disponibilità dei capitoli che finanziano il ripiano del disavanzo i cui stanziamenti sono stati utilizzati nel corso del 2020 per coprire i fabbisogni finanziari discendenti rispettivamente dall'articolo 3 della legge regionale 33/2020 e dall'articolo 2 comma 8 della legge regionale 36/2020.

Si ricorda che l'art. 3 della legge regionale n. 33 del 2020 è relativo alla Clausola di salvaguardia che prevede che in caso di mancata approvazione delle modifiche di cui all'art. 7 sopra citato, gli oneri relativi sarebbero stati posti a carico del Fondo connesso alle misure urgenti per la pandemia COVID e non più a carico della riduzione del disavanzo.

L'art. 2, comma 8, della legge regionale n. 36/2020 è relativo a disposizioni in favore del libero consorzio comunale di Siracusa.

Le somme utilizzate dalle predette leggi regionali e che con il presente articolo vengono ripristinate dal Governo ammontano a complessivi euro 416.383.191,14.

Il ripristino di tali somme per l'esercizio 2020 è effettuato utilizzando le seguenti risorse:

- disponibilità del capitolo 215778 per euro 351.753.973,32 corrispondenti a somme non utilizzate per l'anno 2020 di cui all'articolo 111 del Decreto legge 34/2020 (somme Covid);

- disponibilità del capitolo 215779 per euro 29.197.698,20 relativi ad accantonamenti delle somme di cui alle modifiche dell'articolo 7 del D.lgs. 158/2019 (copertura per eventuale mancato raggiungimento dell'Accordo);

- euro 33.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di sviluppo e coesione; tali somme sostituiscono il precedente stanziamento di pari importo a valere sui fondi ordinari della Regione per far fronte ai bisogni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 33 del 2020 (di rifinanziamento comparto forestali);

- euro 2.431.519,62 attraverso la riduzione dello stanziamento del capitolo 219202 (restituzione di rimborsi di imposte dirette e relative addizionali).

In ultimo si rileva che con il comma 7 dell'articolo 8 in esame si autorizza il Ragioniere generale ad effettuare regolazioni contabili connesse all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nonché ulteriori variazioni di bilancio i cui profili contabili sono evidenziati nelle tabelle allegate. Tra queste si segnala la variazione di bilancio di 42,8 milioni di euro di cui alla nota del dipartimento regionale Finanze e credito del 14 gennaio 2021 concernente compensazioni fiscali connesse ad imposte versate in eccesso dai contribuenti e che sono da riversare nelle casse dell'erario statale. La copertura finanziaria connessa a tale variazione in aumento è data anche attraverso la riduzione delle disponibilità del capitolo 215771.

## **Articolo 9**

### *Modifiche di norme*

#### **Nota:**

Trattasi di interventi in favore dei lavoratori ex Pumex. La disposizione interviene modificando il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 36 del 2020, con una più precisa indicazione delle finalità del provvedimento.

<b>Articolo 10</b>
<i>Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per triennio 2020/2022</i>
<b>Nota:</b>
Con la disposizione in esame si modificano le voci di spesa dell'esercizio finanziario 2021 già autorizzate con legge regionale n.10 del 2020.

<b>Articolo 11</b>
<i>Entrata in vigore</i>